

Risposta n. 2/2026

OGGETTO: Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall'estero, che svolge la propria attività lavorativa a tempo indeterminato, con sede di lavoro in Italia e possibilità di lavoro da remoto, per una società estera – articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante dichiara:

- che nel mese di dicembre del 2020 si è trasferita nel Regno Unito e, a marzo del 2021, ha iniziato a lavorare come *Strategic Solutions Architect* per una compagnia con sede legale in UK;
- che, «Avuto accesso al visto "Pre-settled Status" emesso dal Regno Unito e superato il periodo di prova, si iscrive all'AIRE con data d'iscrizione 10/09/2021»;

- che, a novembre del 2022, ha cambiato lavoro, iniziando *«un nuovo ruolo come Marketing Technology Solution Architect per un'azienda inglese presso la sede di Londra con regolare contratto UK»*;
- che, in data 8 settembre 2025, si è trasferita in Italia *«con l'obiettivo di stabilirsi nel suddetto paese stabilmente»*;
- che, in data 10 settembre 2025, ha iniziato *«un nuovo lavoro con contratto italiano (CCNL Commercio) basato in Italia presso nuova società la quale non ha nessun legame e nessun collegamento con la precedente azienda per la quale lavorava quando si trovava a vivere nel paese estero. Il contratto italiano ha le seguenti caratteristiche. Inquadramento Livello 1 del CCNL Contratto del Commercio, ruolo Technical Account Manager, tempo indeterminato, sede di lavoro Italia, con ufficio presso Milano, e possibilità di lavoro da remoto. La società [...] ha sede legale presso Berlino, Germania»*;
- *«che il cambio residenza con l'iscrizione all'anagrafe Italiana e conseguente disiscrizione dall'AIRE avverrà entro la fine dell'anno in corso»*;
- di essere *«in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, laurea triennale in Ingegneria Gestionale e laurea triennale in Ingegneria Informatica, conseguite presso il Politecnico di Milano»*.

Ciò posto, l'Istante chiede la conferma che, nell'ambito della fattispecie prospettata, al rientro in Italia possa accedere al *nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati* di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene di poter fruire del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, «per l'anno di imposta 2025 e i successivi 4 anni» e, a tal proposito, poiché «la società [...] ha residenza estera», è dell'avviso che «nel caso in cui l'azienda non abbia stabilito stabile organizzazione in Italia e non applicando le ritenute fiscali italiane né lo sgravio impatriati in busta paga, [...] potrà applicare il regime agevolato autonomamente nella Sua dichiarazione dei redditi annuale».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in vigore dal 29 dicembre 2023), come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 1, legge 23 settembre 2025, n. 132, disciplina il "*nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati*" (di seguito "*nuovo regime*"), che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d'imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Il comma 1 del citato articolo 5 dispone che «*i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,*

entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:

1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

c) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale».

Il successivo comma 3 stabilisce che il *nuovo regime* si applica «*a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi [...]*».

Ciò posto, con riferimento al primo quesito posto dall'*Istante*, si rileva che con la circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, riferita al *regime speciale per lavoratori impatriati* di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 209 (di seguito, "*vecchio regime*"), è stato, tra l'altro chiarito che «*detto regime è applicabile in via temporanea, a partire dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i successivi periodi di imposta agevolabili, relativamente ai soli redditi che si considerano «prodotti in Italia».* Tale previsione è in linea con la finalità delle norme, tese ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività e, in particolare, con il tenore letterale del citato articolo 16 - norma di carattere generale per l'ampiezza dei destinatari ai quali si rivolge - in base al quale sono agevolabili i redditi prodotti in Italia. Per individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall'articolo 23 del TUIR, il quale considera prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero. In linea generale, quindi, l'esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato (cfr. circolare n. 17/E del 2017). In definitiva, può accedere al «regime speciale per lavoratori impatriati» il soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento in Italia».

Con la risposta n. 596 pubblicata il 16 settembre 2021 è stato, inoltre, chiarito che il rientro in Italia di un lavoratore dipendente in *smart working* consente di accedere al *vecchio regime* anche se il datore di lavoro è una società estera. Ciò in quanto, come chiarito con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 (cfr. paragrafo 7.5), il citato articolo 16 «*non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato, pertanto, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti)*».

Tali chiarimenti, seppur riferiti al *vecchio regime* sono applicabili anche al *nuovo regime* atteso che, ai fini dell'applicazione di entrambe le normative, è necessario, tra l'altro, che nel periodo d'imposta l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato.

Ciò premesso, nel caso in esame, l'*Istante*, che al rientro in Italia a fine 2025 presterà, in base a quanto dichiarato ed ivi assunto acriticamente, l'attività lavorativa in *smart working* alle dipendenze di un datore di lavoro estero, diverso rispetto a quello per il quale era stato impiegato all'estero, potrà, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non oggetto della presente istanza d'interpello, beneficiare del *nuovo regime* dal periodo d'imposta 2026 e per i successivi 4 anni.

Resta fermo che, come già chiarito con le citate circolari n. 17/E del 2017 e n. 33/E del 2020 (a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti sull'argomento), qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, l'*Istante* medesimo potrà fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)